

590/2021 ECCO

1 7

ORIGINALE

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI BOLZANO STAATSANWALTSCHAFT BOZEN SEGRETERIA GENERALE - SEKR. FÜR STRAFSACHEN DEPOSITATO IL - HINTERLEGT AM	
29-01-2021	
ORA-UHRZEIT	FIRMA-UNTERSCHRIFT
12/23	M

ATTO DI DENUNCIA - QUERELA

Presentato da:

Giuseppe SCATTONE, nato a Roma il 10 ottobre 1948 e ivi residente alla via Ghirza n. 2 (Codice Fiscale SCTGPP48R10H501V)

(querelante / denunciante)

Nei confronti di:

Gennaro BACCILE, nato a CRECCHIO (CH) il 19 settembre 1951, sedicente presidente dell'associazione a tutela dei consumatori denominata "SOS UTENTI"

(Querelato/denunciato)

Nel mese di aprile del 2016 e precisamente il giorno 27, il GIP presso il Tribunale di Bolzano, dott. Andrea Pappalardo, affidava al sottoscritto l'incarico di svolgere una perizia nell'ambito di un procedimento penale (numero 107/13 RGNR - numero 315/14 RG GIP) promosso nei confronti del signor ZENO GIACOMUZZI ed altri 4 per il reato di usura, commesso in danno del signor Silvano PAGANELLA in proprio e quale fideiussore e terzo datore di ipoteca della società in accomandita semplice SAV UTENSILI e della signora Maria RIZZI, anch'essa quale terza datrice di ipoteca.

La nomina era stata conferita al sottoscritto su segnalazione della Banca d'Italia alla quale il GIP dr Pappalardo si era in precedenza rivolto affinché indicasse il nominativo di un esperto di alto profilo cui affidare lo svolgimento di una perizia in materia di usura; la scelta era ricaduta sul sottoscritto per la comprovata esperienza professionale maturata in oltre trenta anni di servizio presso la Banca d'Italia con il grado di dirigente superiore addetto alla Vigilanza bancaria e creditizia.

L'incarico fu puntualmente e rigorosamente eseguito e la relazione conclusiva fu depositata nei termini presso la cancelleria del GIP; gli esiti dell'accertamento vennero illustrati dal sottoscritto nel corso dell'udienza tenutasi innanzi al medesimo giudice per le indagini preliminari in presenza delle parti. In contraddittorio con le parti vennero

forniti dal sottoscritto tutti i chiarimenti necessari a motivare le conclusioni illustrate nella relazione di perizia, il cui testo si trova depositato agli atti del procedimento penale numero 315/14 GIP (cfr allegato 1)

Degli sviluppi del procedimento e del suo esito il sottoscritto non ebbe più alcuna notizia sino al 1° luglio 2020, allorquando gli venne notificato, in qualità di indagato, un avviso di fissazione d'udienza di opposizione all'archiviazione dinnanzi al GIP di Bolzano (procedimento 3020/17 GIP e 2022/17 PM dr Sacchetti) (cfr allegato 2)

In tal frangente il sottoscritto veniva a conoscenza di essere stato denunciato da tale signor BACCILE GENNARO, nato a CRECCHIO (CH) il 19 settembre 1951 per i reati di falso in atto pubblico previsto e punito dall'art. 479 del codice penale.

Secondo il denunciante, che sosteneva di agire in rappresentanza della associazione a tutela dei consumatori denominata "SOS UTENTI" della quale avrebbe ricoperto la carica di Presidente Onorario, il sottoscritto professionista avrebbe attestato il falso nella relazione peritale di cui si è accennato in precedenza, avendo eseguito il calcolo del Tasso Effettivo Globale (TEG) di un'apertura di credito in conto corrente applicando la formula matematica prevista dalla Banca d'Italia nelle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi globali effettivi medi ai fini della legge sull'usura", pur sapendo che tale formula sarebbe manifestamente errata, siccome "*acclarato ormai da anni dalla giurisprudenza di legittimità*".

Come si evince dall'esame degli atti, il PM, ritenendo palesemente infondata la notizia criminis, in data 10.05.2017 formulava richiesta di archiviazione, avverso la quale il Sig. Baccile presentava formale opposizione (cfr. allegato 3).

In particolare, Baccile ribadiva le accuse mosse nei confronti del sottoscritto perito, evidenziando come il Dott. Scattone avrebbe "deciso giuridicamente la soluzione matematica più consona agli scopi delittuosi", accettato l'incarico nonostante sua "oggettiva posizione di conflittualità", sussistendo dunque "coscienza e volontà di porre in essere la falsità da parte dell'indagato" (che quindi avrebbe agito in malafede!).

L'udienza camerale del 10 luglio 2020, fu rinviata al 30 novembre del 2020 con riassegnazione del fascicolo al GIP dr.ssa Carla SCHEIDLE a causa dell'incompatibilità del Dott. Pappalardo, poiché aveva conferito al sottoscritto l'incarico di perito.

Infine, in esito all'udienza del 30 novembre, anche in considerazione delle difese svolte dall'indagato (vedasi memoria difensiva, cfr. allegato 4), assistito nel giudizio dall'Avv. Andrea Gnechi, il GIP, dr.ssa SCHEIDLE, decretava l'archiviazione del procedimento e la trasmissione degli atti al PM.

Ebbene, come già dettagliatamente illustrato nella memoria difensiva depositata nell'ambito del predetto procedimento penale, le accuse mosse dal querelante sono palesemente **false e pretestuose, integrando così il reato di calunnia.**

Anche se con il provvedimento del GIP si è chiusa definitivamente la vicenda processuale che ha visto coinvolto il sottoscritto, ciò non ha tuttavia posto rimedio al grave "vulnus" rappresentato dall'azione diffamatoria e calunniosa patita ad opera del denunciante signor BACCILE, che ha gravemente offeso non solo l'onorabilità del sottoscritto, ma ha leso in pari tempo l'interesse pubblico generale al corretto funzionamento della giustizia.

Ma vediamo nel dettaglio le argomentazioni che dimostrano non solo l'assoluta falsità delle asserzioni del sig. BACCILE, ma a comprovarne l'intento chiaramente calunnioso e diffamatorio nei confronti del sottoscritto, avendo lo stesso agito con **la consapevolezza dell'innocenza del soggetto incolpato.**

Nell'esposto il signor BACCILE dà atto che il sottoscritto perito nell'eseguire il proprio incarico per conto del GIP del Tribunale di Bolzano ha calcolato il TEG di un'apertura di credito in conto corrente applicando una formula matematica non certamente inventata, cioè non scaturita dalla propria fantasia, bensì proprio quella precisa **formula matematica che la Banca d'Italia adotta per la rilevazione trimestrale dei tassi medi dei conti correnti** che, come noto, vengono poi pubblicati con Decreto del Ministro del Tesoro e quindi utilizzati per la determinazione delle soglie usurarie.

Sostenere come fa il signor BACCILE che quella formula sarebbe errata significa indirettamente ritenere che **la Banca d'Italia avrebbe,** non si sa per quale oscura ragione, **consapevolmente manipolato le proprie statistiche bancarie.** Se questa è la sostanza dell'accusa che il signor BACCILE ritiene di potere rivolgere al sottoscritto non occorre un particolare sforzo di immaginazione per considerare fantasiosa e del tutto risibile l'opinione dell'accusatore.

È un fatto che la Banca d'Italia sia ancora oggi la più alta autorità tecnica in materia di regolamentazione e di disciplina bancaria in quanto titolare della funzione di vigilanza e di controllo sulle banche e sugli altri intermediari creditizi; quale organo consultivo tecnico del Ministro del Tesoro, la legge sull'usura (la n. 108 del 1996) affida proprio alla Banca d'Italia il compito di procedere alla rilevazione trimestrale dei tassi medi dell'interesse ai fini dei controlli anti usura. Queste rilevazioni statistiche vengono

“approvate” dal Ministro del Tesoro con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un apposito decreto¹.

Sostenere che la formula adottata dalla Banca d'Italia per rilevare i tassi medi dei conti correnti delle banche sia “manifestamente errata” appare “*ictu oculi*” un vero e proprio azzardo logico; ammesso e non concesso che, come sostiene il querelante, la Magistratura di legittimità avrebbe accertato da tempo ed inequivocabilmente la falsità di quella formula, non si capisce davvero proprio perché **ancora oggi la stessa identica formula matematica venga impiegata per le statistiche periodiche dei tassi bancari ai fini dell'usura.**

Sarebbe stato logico infatti attendersi che il Ministro del Tesoro e la Banca d'Italia quale organo tecnico del Ministro, avessero provveduto per tempo a modificare la formula secondo le presunte prescrizioni della massima Autorità Giudiziaria; **ma tutto questo non è avvenuto e la formula di cui il signor BACCILE contesta la correttezza viene tuttora impiegata per il calcolo del TEG dei conti correnti.**

Se questo è vero come è indubbiamente vero, il sottoscritto che quella formula ha applicato in un caso concreto, non solo ha operato in maniera professionalmente corretta, ma si è attenuto anche all'unico criterio di calcolo possibile per la determinazione del TEG del conto corrente oggetto della perizia.

Unica possibile formula utilizzabile – si è detto - per il semplice motivo che, dovendo come prescritto dalla legge operare un confronto tra il tasso dell'interesse effettivamente applicato e il tasso soglia dell'usura, è necessario che i due valori da confrontare siano determinati applicando la medesima formula di calcolo (**cd principio della “simmetria valutativa”**); operando diversamente si verrebbero infatti a paragonare valori disomogenei e le eventuali differenze emergenti tra il tasso effettivo e il tasso soglia sarebbero prive di significato logico²; e quello appunto della “simmetria valutativa”

¹L'art. 2 della legge 108 assegna al Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e L'Ufficio Italiano dei Cambi, la funzione di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari

² Numerosissime le sentenze dei giudici di merito che si sono espressi in questo senso. Tra le più recenti si segnalano:

- la sentenza del Tribunale di Forlì numero 333 del 24 aprile 2019 (Giudice, dr.ssa Maria Cecilia BRANCA), secondo cui la pretesa creditoria di un Istituto di credito è sempre legittima se viene calcolata secondo le Istruzioni offerte dalla Banca d'Italia in materia di rilevazione del TEG, in quanto le stesse, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate;

costituisce un principio che ogni persona dotata di minimo buon senso è in grado di comprendere facilmente per la semplice ragione che pensare che si possano paragonare tra di loro valori numerici costruiti con metodologie di calcolo diverse costituisce un controsenso tanto evidente in quanto privo della benché minima razionalità. Così come nessuno mai penserebbe di paragonare le mele con le pere, nessuno in buona fede penserebbe mai di mettere a confronto numeri, come appunto sono i tassi di interesse, sapendo che essi derivano dall'applicazione di formule di calcolo assolutamente diverse.

Cosa che inopinatamente ritiene possibile il denunciante il quale dall'alto della propria vantata conoscenza in materia di banche sostiene che sia possibile sostituire ai criteri e alla metodologia di calcolo della Banca d'Italia altri improbabili formule matematiche, ammettendo che i valori così ottenuti potrebbero essere correttamente confrontati con quelli ottenuti proprio da quella formula e metodologia di calcolo che egli stesso respinge come scorretta.

La questione potrebbe lasciare ovviamente il tempo che trova se non fosse per le implicazioni che ne derivano sul piano della valutazione penale dei comportamenti; implicazioni in assenza delle quali la polemica resterebbe confinata nell'ambito circoscritto delle opinioni più o meno originali e talora pure stravaganti che caratterizzano oggi il discorso pubblico sulle banche.

Non essendo purtroppo così, sussiste l'esigenza che da parte di coloro che sono chiamati ad applicare la complessa disciplina sull'usura vi sia la consapevolezza di operare sgombrando il proprio campo di osservazione da ogni equivoco od incertezza interpretativa e quindi di riportare il problema della verifica in concreto dell' "**usura oggettiva**" nell'alveo delle valutazioni giuridicamente e razionalmente sostenibili, all'interno delle quali la sussistenza della condizione di "**simmetria valutativa**" dei dati si pone come condizione necessaria (e insostituibile) affinché i valori numerici (i tassi di interesse) sui quali occorre fondare il confronto richiesto dalla norma penale siano il prodotto derivante dall'applicazione dei medesimi criteri di rilevazione e della medesima formula di calcolo.

Il sottoscritto perito operando proprio in questo senso e cioè calcolando il TEG del rapporto oggetto della perizia attenendosi scrupolosamente alla

-
- la sentenza del Tribunale di Pesaro numero 1123 del 7 novembre 2018 (Giudice, dr Lorenzo PINI) secondo il quale la perizia del CTU è irrilevante se contraria alle Istruzioni della Banca d'Italia.

metodologia prevista dalla Banca d'Italia ha svolto in maniera ineccepibile il proprio compito.

Sostenere, dunque, come si legge nell'atto depositato dal signor BACCILE in opposizione alla richiesta di archiviazione del PM, che sussisterebbe la "**coscienza e volontà di porre in essere la falsità da parte dell'indagato**" è offensivo e calunnioso.

Se poi da parte del querelante si fosse inteso mettere in discussione la fondatezza stessa del principio di "simmetria valutativa", allora vanno ricordati i diversi retratti della Suprema Corte di Cassazione che, giudicando in continuità, ne hanno statuito la piena razionalità: Cassazione numero 12965 del 22 giugno 2016; Cassazione numero 22270 del 3 novembre 2016; Cassazione Sezioni Unite Civili numero 16303 del 20 giugno 2018 e, da ultimo, la Cassazione Sezioni Unite Civili, numero 19597 del 18 settembre 2020.

Le accuse che il signor BACCILE rivolge al sottoscritto si fondano sull'assunto secondo cui la Magistratura di legittimità avrebbe da tempo "accertato" che la formula della Banca d'Italia è errata.

Questo assunto è totalmente falso.

In nessuna sentenza pronunciata dai giudici di merito civili o penali, né da parte della Suprema Corte di Cassazione, è stato infatti mai statuito che la formula matematica della Banca d'Italia fosse sbagliata.

Oltre alle decisioni già citate in precedenza, innumerevoli sono le sentenze di merito e di legittimità che sostengono la piena validità delle Istruzioni della Banca d'Italia in materia di usura; il che potrà essere verificato dalla SV senza alcuna difficoltà. Il sottoscritto si permette solo di ricordare qui a titolo meramente esemplificativo:

1. la sentenza numero 12028 del 26 marzo 2010 della II Sezione Penale della Cassazione, nella parte in cui si afferma che la norma di cui all'art. 644 c.p. si presenta come una **norma penale parzialmente in bianco**, in quanto per determinare il contenuto concreto del precetto penale è necessario fare riferimento ai risultati della complessa procedura amministrativa affidata dalla legge al concorso del Ministro del Tesoro e della Banca d'Italia, quest'ultima in veste di organo tecnico del Ministro; procedura sulla cui regolarità dal punto di vista della tecnica bancaria non consta che gli Ermellini abbiano mai sollevato alcuna obiezione;

2. la sentenza della I Sezione Civile della Cassazione n. 12965 pubblicata in data 22 giugno 2016 che, nel valorizzare il principio della omogeneità dei dati oggetto del confronto richiesto dalla norma penale, afferma testualmente che "***quand'anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo***

di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della ...) questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità per l'interprete di prescindervi, ove sia in gioco – in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica – l'applicazione delle sanzioni penali e civili derivanti dalla fattispecie della c.d. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione”.

In conclusione, il lavoro compiuto in esecuzione dell'incarico del GIP di codesto Tribunale dott. Pappalardo è stato svolto dal sottoscritto perito in maniera assolutamente ineccepibile, utilizzando al meglio le regole e i principi di tecnica bancaria applicabili al caso specifico; della convinzione di avere adempiuto con assoluta correttezza e buona fede il proprio incarico di perito dà pienamente atto il GIP, dr.ssa SCHEIDLE, motivando in questo senso il provvedimento di archiviazione del procedimento penale a carico del sottoscritto.

Questa vicenda può quindi essere riassunta in pochi punti fermi sui quali non sussiste alcuna incertezza:

1. il perito Scattonone ha eseguito i calcoli richiesti per la determinazione del TEG di un' apertura di credito in conto corrente applicando una formula matematica non certo sconosciuta alla tecnica bancaria essendo la stessa formula che la Banca d'Italia impiega per la rilevazione trimestrale dei tassi medi delle operazioni creditizie ai fini dei controlli anti usura;
2. la formula utilizzata dalla Banca d'Italia è unanimemente riconosciuta a livello tecnico come l'unica possibile formula impiegabile per ottenere una corretta misura del tasso dell'interesse globale di un'apertura di credito in conto corrente;
3. la Banca d'Italia è la massima autorità in materia di disciplina dell'attività bancaria ed è la stessa legge sull'usura ad affidarle, nella specifica veste di organo tecnico del Ministro del Tesoro, il compito di determinare i metodi e i criteri di calcolo dei tassi dell'interesse ai fini dei controlli anti usura;
4. la legge 108 del 1996 non stabilisce quale debba essere il criterio di calcolo dei tassi né la formula matematica da impiegare, essendo questa prerogativa riservata alla discrezionalità tecnica del Ministro del Tesoro e della Banca d'Italia;
5. nessun giudice di merito né tanto meno la suprema Corte di legittimità ha mai messo in discussione la correttezza delle regole utilizzate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi globali medi di interesse né ha mai suggerito o prospettato altre

modalità di calcolo dei medesimi; sta di fatto che quella formula è tuttora impiegata per la determinazione dei tassi globali medi ai fini dell'usura;

6. la formula di calcolo impiegata dal perito - che non si contesta sia proprio quella prevista dalle Istruzioni fornite dalla Banca d'Italia al sistema degli intermediari per la rilevazione dei tassi dell'interesse - è l'unica formula in concreto impiegabile ai fini del controllo antiusura perché consente la corretta comparabilità dei dati ai fini del confronto richiesto dalla norma penale; la fondatezza e la razionalità del cd principio della "simmetria valutativa" che deve guidare il confronto richiesto dalla legge sono riconosciute da una ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità.

Non occorre altro per dedurre da tutto quanto precede la **falsità delle accuse mosse dal signor BACCILE nei confronti del perito Dott. Scattone**, così come si può decisamente escludere che l'errata convinzione, da parte del sig. BACCILE, della **colpevolezza del perito in ordine al reato di falso a lui contestato derivi da una errata interpretazione soggettiva della realtà non dettata da intento fraudolento** (tra i precedenti vedi Cass. pen., sez. VI, 8 marzo 2013, n. 25149; Cass. pen., sez. VI, 2 aprile 2007, n. 17792, in Cass. pen., 2008, 9, 3308; Cass. pen., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 16238)

Sul punto bisogna allora chiedersi quali possano essere state le ragioni che hanno indotto il BACCILE a rivolgersi al giudice penale per sottoporre l'operato del sottoscritto al vaglio dell'azione penale.

Occorre a questo proposito puntualizzare quanto segue.

1. Il denunciante, signor Gennaro BACCILE, attesta di essere Presidente di un'organizzazione (SOS UTENTI) non lucrativa a difesa degli utenti, nella fattispecie gli utenti dei servizi bancari: rivestendo tale qualifica e per potere svolgere con cognizione di causa l'azione di tutela rientrante nelle finalità dell'associazione, si presume che il signor BACCILE abbia **una specifica conoscenza della complessa normativa bancaria e più in generale delle regole della tecnica bancaria**. Risulta tra l'altro che nel formulare la denuncia e nella successiva fase di opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata al GIP dalla Procura della Repubblica, il signor BACCILE si è avvalso dell'assistenza e della consulenza di esperti professionisti legali;

2. non è dato di rinvenire uno specifico interesse del signor BACCILE e della sua Associazione nel caso oggetto della perizia ordinata dal GIP dr Pappalardo;

3. evidentemente le tesi sostenute dal sottoscritto perito contraddicono le opinioni in materia di usura su cui si fonda l'attività di difesa della clientela bancaria

svolta dall'Associazione, rappresentando dunque un ostacolo al perseguimento degli obiettivi della medesima;

4. è un dato di fatto che alle Associazioni del tipo di quella rappresentata dal signor BACCILE si rivolgono clienti bancari insolventi e che il ricorso alla normativa sull'usura costituisce il mezzo consigliato dalle suddette Associazioni per ottenere una sospensione delle azioni di recupero coattivo che altrimenti non sarebbe possibile ottenere in sede civile, ovvero per conseguire i benefici economici previsti dalla speciale legislazione a tutela delle vittime dell'usura;

5. è parimenti noto che gran parte delle cause civili promosse con il sostegno delle suddette Associazioni si risolve con un giudizio sfavorevole per i debitori ritenuti immeritevoli della tutela giudiziaria e, ove sostenute con il ricorso a metodologie di calcolo diverse da quelle stabilite dalla Banca d'Italia, anche con la condanna per "lite temeraria";

6. non migliore sorte hanno avuto sin qui le iniziative promosse innanzi ai giudici penali, cui negli ultimi anni risulta sia stato fatto un più frequente ricorso proprio a causa delle crescenti difficoltà incontrate dai debitori morosi nell'ottenere sentenze a loro favorevoli in sede civile; iniziative spesso supportate da consulenze tecniche redatte da compiacenti professionisti o esperti in campo bancario di dubbia capacità tecnica, pronti a sostenere tesi in materia di usura del tutto fuori del comune, se non talora stravaganti, pur di provare la commissione di fatti di usura da parte delle banche.

Alla luce di quanto sopra esposto, si può fondatamente sostenere che **l'azione promossa dal Sig. BACCILE nei confronti del sottoscritto sia stata ispirata da una volontà di ritorsione per avere egli, con la propria attività di perito, ostacolato in qualche modo gli interessi (anche economici) dell'Associazione rappresentata proprio dal Sig. BACCILE.**

Denunciando il sottoscritto e poi opponendosi alla richiesta di archiviazione, si appalesa in tutta chiarezza il vero obiettivo perseguito dal signor BACCILE che, ben lungi dal perseguimento di un interesse generale di giustizia, è stato unicamente quello di sottoporre a processo il sottoscritto perito, obbligandolo a sopportare degli oneri per la propria difesa sicuramente superiori al compenso legittimamente percepito per l'incarico svolto; la denuncia presentata dal signor BACCILE per conto dell'associazione rappresentata ha quindi avuto, ad avviso dello scrivente, una **finalità di natura ritorsiva e intimidatoria.**

Un tanto, oltre ad aver provocato gravi danni all'onorabilità del sottoscritto professionista, ha leso anche l'interesse generale al buon funzionamento della giustizia.

Stante la particolare qualifica dichiarata dal querelante è fondata la convinzione che egli nel rivolgersi al giudice penale ben sapesse quale fosse lo stato dell'arte in materia di usura e quindi non potesse non sapere che le accuse rivolte al perito Scattone fossero false. E questo trova inoppugnabile conferma proprio con particolare riguardo a quanto falsamente dichiarato dallo stesso BACCILE riguardo all'esistenza di una consolidata giurisprudenza di legittimità che avrebbe censurato come gravemente errati i metodi di calcolo della Banca d'Italia; giurisprudenza che, occorre ribadire e come potrà agevolmente essere verificato dalla SV, è del tutto inesistente.

I contorni del reato di **calunnia** si delineano tuttavia con ancora maggiore evidenza se si pone mente al fatto che il BACCILE proprio nel formulare l'accusa di falso ha inconsapevolmente fornito la prova indiretta della propria colpevolezza dimostrando di essere pienamente al corrente delle ragioni che avevano motivato le conclusioni illustrate dal sottoscritto perito in contraddittorio innanzi al GIP dr Pappalardo, ove nessuno dei consulenti di parte ha sollevato obiezioni o dubbi riguardo ad una presunta "falsità" delle valutazioni e considerazioni del perito..

Il fatto quindi che un terzo soggetto, come appunto è il signor BACCILE, abbia potuto - a distanza di anni dalla conclusione della vicenda giudiziaria - accusare di falso il sottoscritto perito sollevando dubbi sulla sua buona fede e sulla sua correttezza professionale riguardo ad eventi e fatti ampiamente noti, non trova alcuna plausibile ragione se non se ne colloca l'operato nell'unica ottica possibile che è appunto quella di una ingiusta ritorsione posta in atto al solo scopo di procurare al perito un danno economico e reputazionale.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Dott. Giuseppe Scattone, come in epigrafe generalizzato, propone formale

DENUNCIA/QUERELA

affinché si proceda penalmente nei confronti di BACCILE GENNARO, per tutti quei reati che eventualmente saranno riscontrati e, segnatamente, per il reato di cui all'art **368 c.p. (calunnia)** o ogni altro eventuale diverso reato e circostanza aggravante che vorrà ravvisare.

Si chiede, quindi, la condanna del responsabile a giusta pena, e, se del caso, assumendo tutti i provvedimenti che S.V. Ill.ma riterrà utile.

ISTANZA
EX ART. 408, COMMA 2° COD. PROC. PEN.

Lo scrivente dichiara, sin da ora, ad ogni effetto di legge, di voler essere informato in ipotesi che Codesta Ecc.ma Procura della Repubblica dovesse richiedere e/o disporre l'archiviazione dell'azione penale, ai sensi dell'art. 408, comma 2° del Cod. Proc. Pen..
Con riserva sin da ora di costituzione di parte civile.

Nel contempo, lo scrivente persona offesa nomina quale proprio difensore l'Avv. Andrea GNECCHI del Foro di Bolzano, con studio in Bolzano, Largo Kolping 2, pec. andreagnecchi@pec.it, delegando a depositare la presente denuncia querela presso la Procura di Bolzano.


Si allegano in copia:

- 1) perizia;
- 2) richiesta di archiviazione e decreto fissazione udienza GIP;
- 3) memoria e richieste scritte Baccile;
- 4) memoria difensiva;
- 5) decreto di archiviazione;

Con ogni riserva d'integrazione.

Bolzano, 25 gennaio 2020

dr Giuseppe Scattone



Giuseppe Scattone

atto depositato in data 29/01/2021
Schriftstück hinterlegt am 29/01/2021 per autentica
da/von AVV. GNECCHI ANDREA
Bolzano/Boz an 29/01/2021
Avv. Andrea Gneccchi